

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO**  
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

**COMUNICATO UFFICIALE N. 76/A**

Il Consiglio Federale

- Visto l'art. 24, comma 2 dello Statuto Federale;
- Ritenuto opportuno un adeguamento normativo agli artt. 53, commi 2 e 4 e 55, comma 2 delle N.O.I.F.;

delibera

di modificare i commi 2 e 4 dell'art. 53 e il comma 2 dell'art. 55 delle N.O.I.F. secondo il testo allegato.

**PUBBLICATO IN ROMA L'11 SETTEMBRE 2003**

IL SEGRETARIO  
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE  
Dott. Franco Carraro

<b>Vecchio testo</b>	<b>Nuovo testo</b>
N.O.I.F.	N.O.I.F.
<p style="text-align: center;"><b>Art. 53</b></p> <p><b>Rinuncia a gare e ritiro od esclusione delle società dal campionato</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 53</b></p> <p><b>Rinuncia a gare e ritiro od esclusione delle società dal campionato</b></p>
<p>2. La società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra manifestazione o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-2 o con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria nonché la penalizzazione di un punto in classifica.</p>	<p>2. La società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra manifestazione o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di <b>0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque</b>, o con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria nonché la penalizzazione di un punto in classifica, <b>fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 1 comma 1 del C.G.S.</b></p>
<p>4. Qualora una società si ritiri dal Campionato o da altra manifestazione ufficiale o ne venga esclusa per qualsiasi ragione durante il girone di ritorno tutte le gare ancora da disputare saranno considerate perdute con il punteggio di 0-2 in favore dell'altra società con la quale avrebbe dovuto disputare la gara fissata in calendario.</p>	<p>4. Qualora una società si ritiri dal Campionato o da altra manifestazione ufficiale o ne venga esclusa per qualsiasi ragione durante il girone di ritorno tutte le gare ancora da disputare saranno considerate perdute con il punteggio di <b>0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque</b>, in favore dell'altra società con la quale avrebbe dovuto disputare la gara fissata in calendario.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 55</b></p> <p><b>Mancata partecipazione alla gara per causa di forza maggiore</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 55</b></p> <p><b>Mancata partecipazione alla gara per causa di forza maggiore</b></p>
<p>2. La declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice Sportivo in prima istanza e alla Commissione Disciplinare in seconda e ultima istanza.</p> <p>Il procedimento innanzi al Giudice Sportivo ed alla Commissione Disciplinare è instaurato nel rispetto delle modalità procedurali previste agli artt. 18, 2° comma, lett. b); 23 e 26, 2° comma, del Codice di Giustizia Sportiva.</p>	<p>2. La declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice Sportivo in prima istanza e alla Commissione Disciplinare in seconda e ultima istanza.</p> <p>Il procedimento innanzi al Giudice Sportivo ed alla Commissione Disciplinare è instaurato nel rispetto delle modalità procedurali previste <b>dal</b> Codice di Giustizia Sportiva.</p>